

Comune di Sporminore
Provincia di Trento



VARIANTE 2017

LP n.15/2015, art. 39 comma 2) lett. j)

**PIANO REGOLATORE
GENERALE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL PGUAP
E
RAPPORTO AMBIENTALE**

IL PROGETTISTA:

arch. Andrea Miniucchi

Sporminore, Settembre 2017



Adozione
Approvazione
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione TAA

Delibera C.C. n. __ dd. __.__.____
Delibera G.P. n. 05 dd. __.__.____
n. __ dd. __.__.____

1. PREMESSA

La presente variante allo strumento urbanistico del Comune di Sporminore viene redatta in conformità alle disposizioni contenute nella nuova Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 la quale, al comma 4 dell'art.49 dispone che..."se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG." (rif. art.39 comma2 lett. j).

Nel caso in specie, la procedura di variante al PRG, di cui all'art. 39 comma2 lett. j) della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, viene attivata per accogliere la previsione di un piano attuativo su un ambito territoriale già insediato da funzioni produttive agricole e di tipo ricettivo alberghiero.

Le aree disciplinate dal piano attuativo risultano di proprietà di tre soggetti distinti, il Comune di Sporminore, il Consorzio Ortofrutticolo del Lovernatico e i sig.ri Franzoi Wegher titolari dell'albergo ristorante "Scoiattolo".

Il piano attuativo, nel caso specifico "Piano di riqualificazione urbana" di iniziativa mista pubblico privata **PU.02 "Consorzio del Lovernatico"**, si pone le seguenti finalità:

- disciplinare le modalità di utilizzo delle aree di pertinenza del magazzino ortofrutticolo esistente, ricadenti sulle pp.ffa. 1411/1, 1411/2, 1410/2, 1409, 1408 e 1407/1 in CC Sporminore;
- definire le modalità d'intervento sulla p.ed.354 in CC Sporminore, pertinenza dell'attività alberghiera esistente;
- completare la dotazione delle infrastrutture a servizio dell'intero ambito produttivo mediante la realizzazione e di un breve tratto di strada tagliafuoco necessaria per migliorare il grado di accessibilità, da parte dei mezzi antincendio, alle aree perimetrali al piazzale di proprietà del magazzino ortofrutticolo del Lovernatico.

La variante al PRG, come evidenziato negli elaborati progettuali di seguito elencati, si concretizza in:

- modifica della cartografia del Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale mediante la ripermimetrazione delle singole zone omogenee;
- introduzione del vincolo di piano attuativo **PU.02 "Consorzio del Lovernatico"**;
- art.97 delle NTA, definizione delle modalità d'intervento e dei parametri urbanistici;
- art.75bis,76 e art.85 relativi alle zone omogenee delle aree ricadenti nel piano attuativo sono riportati i rimandi alla disciplina prevista all'art.97.

2. ELABORATI DI VARIANTE

Elaborati di progetto:

- Tav. 10 scala 1:5.000 del Sistema Insediativo Produttivo e Infrastrutturale
- Tav. 12 scala 1:2.000 del Sistema Insediativo Produttivo e Infrastrutturale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Relazione illustrativa , Verifica preventiva del rischio idrogeologico del PGUAP e Rapporto Ambientale
- Verifica usi civici.

Elaborati di Raffronto:

- Tav. 12 scala 1:2.000 del Sistema Insediativo Produttivo e Infrastrutturale - RAFFRONTO
- Estratto delle Norme di Attuazione -RAFFRONTO

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRG

INQUADRAMENTO DELL'AMBITO DI INTERVENTO

L'area oggetto di variante si colloca a monte dell'abitato di Sporminore, a margine di via Lovernatico. Si tratta di un ambito in gran parte destinato all'insediamento nel quale sono presenti attività ricettive e attività produttive agricole. Si evidenzia la presenza di un edificio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 354 destinato a strutture di supporto all'attività ricettiva e del piazzale di proprietà del Consorzio ortofrutticolo del Lovernatico, destinato al deposito dei cassoni per lo stoccaggio della frutta. Una parte marginale, di proprietà del Comune di Sporminore, è caratterizzata dalla presenza di alberature di vegetazione spontanea. La situazione attuale, è ben rappresentata dalla documentazione fotografica allegata e dall'estratto fotogrammetrico di seguito riportato.



Fig. 1 – Estratto SIAT

Gli accessi all'area avvengono da via Lovernatico, a valle dell'area di progetto e risultano adeguatamente dimensionati per le necessità di transito di mezzi agricoli. Il piazzale per lo stoccaggio dei cassoni è stato realizzato mediante sbancamento del terreno ed è perimetrato da muri di contenimento che degradano verso valle. In corrispondenza della sommità del muro è presente un impianto antincendio a "lama d'acqua".

La struttura alberghiera, contraddistinta dalla p.ed.354 in CC Sporminore, si trova a ridosso del muro del piazzale. La restante parte perimetrale dell'area collocata a monte muri risulta parzialmente destinata ad attività agricola e soggetta a fenomeni di rimboschimento.

L'area interessata dal progetto di piano attuativo prevede il coinvolgimento delle seguenti particelle catastali:

INTESTATI	Particelle	PARTITA TAVOLARE
Comune di Sporminore*	p.ed. 379 (parte)	64
	p.f. 1830/13 (parte)	64
Consorzio Ortofrutticolo del Lovernatico*	p.f. 1407/1	168
	p.f. 1408	168
	p.f. 1409 (parte)	533
	p.f. 1410/2	1042
	p.f. 1411/1	168
	p.f. 1411/2	168
Sig.ri Wegher Alessandro e Gianpietro*	p.ed. 354	924




Fig. 2 – Mappa catastale con perimetrazione del piano attuativo e assetto fondiario.

La planimetria di rilievo mostra la consistenza delle aree oggetto di piano attuativo, la perimetrazione del piazzale di deposito dei cassoni e l'edificio di pertinenza dell'attività alberghiera.




Fig. 3 - Planimetria rilievo stato attuale

I CONTENUTI DEL PROGETTO DI VARIANTE

Come anticipato in premessa il progetto di variante la PRG riassume le esigenze di regolamentazione degli interventi all'interno dell'area perimetrata dal piano attuativo. Tali esigenze traggono origine da un "accordo transattivo" tra i due soggetti privati coinvolti. La condivisione del Comune Sporminore e il relativo coinvolgimento nel piano attuativo, risiede, oltre che nella volontà di chiudere una vertenza ventennale relativo alle modalità di gestione dello strumento urbanistico comunale, nella volontà di mettere a disposizione le aree per la realizzazione di un tratto di viabilità locale avente funzione di strada tagliafuoco. La strada si rende necessaria per consentire l'avvicinamento all'area di deposito dei cassoni da parte dei mezzi di sicurezza antincendio.

L'accordo transattivo, oltre a definire le modalità di intervento, stabilisce i tempi per la definizione dei diritti reali, quali permuta di aree, frazionamenti catastali e intavolazioni di servitù.


La variante lo scopo di tradurre all'interno dello strumento urbanistico i contenuti dell'accordo transattivo. Come argomentato nel rapporto ambientale, la variante al PRG ha provveduto alla verifica di coerenza dei contenuti dell'accordo, con particolare riferimento alla necessità limitare il consumo di suolo come stabilito all'art.18 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 e con la volontà di limitare l'incremento del carico urbanistico.

La variante al PRG, nella scheda norma prevista all'art.97, definisce in maniera puntuale gli interventi ammessi all'interno del piano attuativo al fine di vincolare la sua attuazione e le eventuali future varianti.

IL PRG VIGENTE (approvazione della Giunta provinciale con Delibera n.775 di data 12.05.2015)

Come si evince dall'estratto cartografico, gran parte dell'area ricompresa nel piano attuativo risulta già destinata all'insediamento. Si evidenzia che:

- l'area agricola identificata in corrispondenza delle pp.ffa. 1410/2 e 1409 risulta già occupata dal piazzale destinato al deposito di cassoni (vedi fig. 4);
- L'area a bosco coincide in gran parte con l'area di proprietà comunale. Fatta salva la previsione della nuova strada tagliafuoco, la destinazione dell'area viene mantenuta inalterata.
- Con riferimento alle piccole aree destinate a verde pubblico e a servizi civili amministrativi ricadenti all'interno del piano attuativo, si producono solamente delle rettifiche minimali per adeguamento al rilievo planimetrico dell'area.



Particelle	DISCIPLINA URBANISTICA	STATO DEI LUOGHI
p.ed. 354	Area alberghiera Area a parcheggio	Area sulla quale insiste un fabbricato destinato a funzioni complementari all'attività ricettiva esistente e spazi aperti di pertinenza.
p.f. 1407/1	Area a parcheggio	Area a parcheggio e movimentazione dei mezzi
p.f. 1408	Area produttiva agricola /Area a parcheggio/Area a bosco	Piazzale deposito cassoni e aree di manovra/ aree verdi perimetrali al piazzale di deposito dei cassoni parzialmente alberate
p.f. 1409 (parte)	Area agricola	Piazzale deposito cassoni e aree di manovra/ area perimetrali al piazzale di deposito dei cassoni destinate ad attività agricola.
p.f. 1410/2	Area agricola	
p.f. 1411/1	Area produttiva agricola /Area a bosco	Piazzale deposito cassoni e aree di manovra/ aree perimetrali al piazzale di deposito dei cassoni parzialmente alberate
p.f. 1411/2	Area produttiva agricola	Piazzale deposito cassoni e aree di manovra
p.ed. 379 (parte)	Area bosco/ Rete idrografica/Verde pubblico	Aree verdi parzialmente alberate corso d'acqua completamente intubato.
p.f. 1830/13 (parte)	Area bosco/area per attrezzature civili amministrative	Aree verdi parzialmente alberate

DISCIPLINA DELLE AREE DESTINATE ALL'INSEDIAMENTO

Le norme di attuazione del PRG vigente prevedono per le aree destinate all'insediamento produttivo e ricettivo, la seguente disciplina:

Art. 76 AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERA "D3"

- Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.*
- Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico, come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n.23 e s.m. ed integrazioni.*
- Nelle aree per attività alberghiere D3, per le nuove costruzioni valgono i seguenti indici:*
H - altezza massima del fabbricato: 11 ml;
Ic – indice di edificabilità: 3 mc/mq
Rc - rapporto di copertura: 40%;
lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione;
lotto minimo: 1000 mq;
- In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti planimetrici le distanze dal limite delle strade, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà.*

5. *Edifici con destinazione diversa ricadenti nelle aree alberghiere potranno essere ampliati fino ad un massimo del 20 %, con la sola limitazione del rispetto di altezza di cui al precedente punto 3.1 e di distanze ed allineamenti di cui al precedente comma 4.*

6. *Per ampliamento di alberghi esistenti, gli standards per aree di parcheggio previsti all'articolo 59 della L.P 1/08 possono essere soddisfatti anche nelle immediate adiacenze del lotto di pertinenza.*

7. *Per gli esercizi di attività ricettive in unità edilizie ricomprese all'interno della perimetrazione degli insediamenti storici, sono ammessi gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti nel Titolo 3° delle presenti Norme. In tale caso si prescinde dagli indici massimi prescritti al precedente punto 3.*

Art. 75bis AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA "D2"

1. *Nelle aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell'agricoltura, il PRG si attua attraverso piani esecutivi di grado subordinato, se prescritti in cartografia, ovvero per intervento diretto se la prescrizione non è data.*

2. *Tali aree sono destinate allo svolgimento delle attività di magazzinaggio, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli con le seguenti destinazioni d'uso:*

- *magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;*
- *impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli che non siano necessariamente annessi alle aziende agricole;*
- *magazzini frutta, deposito contenitori per la raccolta della frutta e relativi macchinari e servizi.*

L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

H - altezza massima del fabbricato: 15 ml;

Rc - rapporto di copertura: 60%;

lunghezza massima dei fronti: nessuna limitazione;

lotto minimo: 5000 mq;

tipologia tradizionale o a capannone, secondo la tipologia prevalente nella zona.

4. *L' area D2, perimetrata in cartografia e indicata con un cartiglio (*) riportante la denominazione D2B, a sud del magazzino "consorzio ortofrutticolo del Lovernatico" adibita a deposito cassoni, come prescritto dalla DGP 1766/01 non sono ammesse nuove costruzioni se non quelle relative ai muri di contenimento del terreno a seguito degli scavi per raccordare il livello della pavimentazione a quello del limitrofo parcheggio. L'altezza delle singole catasti di cassoni non dovrà eccedere quella del terreno a perimetro dell'area.*

LE VARIANTI CARTOGRAFICHE

Come anticipato in premessa, la variante al PRG accoglie gli approfondimenti progettuali contenuti nel piano attuativo presentato all'Amministrazione comunale. Le previsioni progettuali necessitano, per la loro entità, di essere ratificate all'interno dello strumento urbanistico, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge urbanistica provinciale.

Le varianti cartografiche sono le seguenti:

VARIANTE n.1

Si stralcia il rimando allo specifico riferimento normativo "Zona D2B" e si introduce il vincolo di piano attuativo. La variante prevede di vincolare l'area alla redazione di un piano di riqualificazione urbana di iniziativa mista pubblico privata "PU.02" nel rispetto disposizioni contenute all'art.49 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15. Lo stralcio del riferimento

normativo previsto e del comma 4 dell'art.75bis delle NTA del PRG vigente, fa riferimento alla volontà di trasferire la regolamentazione degli interventi al TITOLO VI art. 97 "Norme tecniche dei piani particolareggiati" delle NTA.




Fig. 5 - Planimetria Variante di raffronto.

n.	PRG VIGENTE	PROPOSTA DI VARIANTE	NOTE
02	Area agricola	Aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell'agricoltura "D2"	Si estende la perimetrazione dell'area produttiva con riferimento all'estensione dell'area destinata al deposito dei cassoni. La Scheda norma riportata al TITOLO VI della NTA definisce nel dettaglio gli interventi ammessi.
03	Area a parcheggio	Area alberghiera	Si estende la perimetrazione dell'area alberghiera all'intera p.ed. 354 in CC Sporminore. Si mantiene invariata la capacità edificatoria assegnata dal PRG vigente La Scheda norma riportata al TITOLO VI della NTA definisce nel dettaglio gli interventi ammessi.

n.	PRG VIGENTE	PROPOSTA DI VARIANTE	NOTE
04	Area a bosco	Area alberghiera	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dallo spostamento del confine di proprietà previsto dal piano attuativo
05	Area a bosco	Viabilità locale di progetto	Previsione tracciato strada tagliafuoco
06	Area a parcheggio	Aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell'agricoltura "D2"	Si estende la perimetrazione dell'area produttiva con riferimento all'estensione dell'area destinata al deposito dei cassoni. La Scheda norma riportata al TITOLO VI della NTA definisce nel dettaglio gli interventi ammessi.
07	Area per servizi civili amministrativi	Viabilità locale di progetto	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dal reale posizionamento della viabilità esistente
08	Aree produttive del settore secondario di interesse locale a servizio dell'agricoltura "D2"	Area alberghiera	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dallo spostamento del confine di proprietà previsto dal piano attuativo
09	Verde pubblico	Area a bosco	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee per adeguamento dello stato dei luoghi.

Con riferimento alla **variante n.3**, che prevede l'estensione della destinazione alberghiera a tutta la p.ed. 345 in CC Sporminore, comprensiva delle parti delle pp. ff. 1048 e 1047/1 in cessione dal Consorzio, si evidenzia che tale operazione avviene senza incremento della capacità edificatoria prevista attualmente dal PRG.

La variante assegna alla p.ed. 354 una potenzialità edificatoria massima pari a 3.000 mq risultante dall'applicazione dell'indice fondiario previsto dal PRG vigente (3,00 mc/mq) alla porzione di area alberghiera pari a circa 995.25 mq (catastali) previsti in cartografia (PRG vigente). Ad oggi la volumetria espressa dall'edificio esistente è pari a circa 1.495 mc. L'area alberghiera iscritta nel piano attuativo dispone quindi di una possibilità di ampliamento pari alla volumetria residua, circa 1.500 mc.

La scheda norma del piano attuativo prevede inoltre la limitazione del sedime dell'ampliamento a quanto previsto in cartografia, nel rispetto della distanza minima di 5 metri dal nuovo confine catastale risultante dalla cessione di aree da parte del Consorzio.

Le **varianti n.2 e n.6** prevedono l'estensione della destinazione D2 a gran parte delle p.f. 1408, 1409 e 1410/2. L'ampliamento della zona produttiva si configura di fatto come un adeguamento dello stato dei luoghi in quanto fa riferimento all'estensione del piazzale esistente sul quale risulta già ammesso l'accatastamento dei cassoni.

La variante al PRG accoglie la richiesta di edificazione per un volume pari all'ingombro massimo dei cassoni. La superficie coperta occupata dal deposito dei cassoni prevista dal Piano attuativo è

pari a circa 2.690 mq che risulta ampiamente al di sotto delle potenzialità edificatorie previste per le aree D2. A fronte di una superficie fondiaria pari a circa 5.284 mq la superficie coperta assegnata dalla variante al PRG risulta inferiore la parametro di superficie coperta massima (60%) prevista dal PRG Vigente. L'altezza massima prevista per il deposito cassoni (12,88 m) risulta inferiore all'altezza massima prevista dal PRG per le zone D2.

Si evidenzia inoltre il corposo apparato di prescrizioni previste per la realizzazione della copertura e per l'utilizzo degli spazi esterni.

Con ferimento al consumo di suolo derivante dalla trasformazione dell'area agricola in area destinata all'insediamento produttivo, si evidenzia che gran parte delle pp.ffa. 1409 e 1410/2 risultano già sottratte alla coltivazione agricola in quanto occupate dal piazzale destinato al deposito dei cassoni. L'estratto cartografico riporta la delimitazione del piazzale sulla cartografia del PRG vigente.




Fig. 6 – Planimetria PRG Vigente con delimitazione del piazzale

Con riferimento all'estensione dell'area produttiva a ridosso del corso d'acqua si evidenzia che con nota di data 4 luglio 2017, prot.369823 -18-05-2017-411 il Servizio Bacini Montani della PAT ha informato il comune di Sporminore in merito alla non applicazione delle disposizioni della LP 18/1976, in quanto si tratta di un corso d'acqua non iscritto nell'elenco acque pubbliche, ne identificato da particella fondiaria intavolata al demanio idrico provinciale.

La **variante n. 5**, nuova strada tagliafuoco, fa riferimento alla necessità di migliorare il grado di accessibilità delle aree perimetrali al deposito cassoni. La cospicua presenza di materiale plastico impone al Consorzio la messa in opera di un insieme di dispositivi atti a limitare le conseguenze in caso di incendio. Sulla sommità dei muri perimetrali del piazzale è già in opera un sistema a lama d'acqua. Ad oggi i mezzi di soccorso possono giungere in prossimità del deposito dei cassoni da tutti i lati, tranne che da monte. Il comune di Sporminore, ha pertanto accolto la possibilità di prevedere una strada tagliafuoco su un'area pubblica vincolando la realizzazione delle opere mediante convenzione con i due soggetti privati coinvolti nel piano attuativo.

LE VARIANTI NORMATIVE:

La presente variante al PRG opera anche una semplificazione normativa rimandando la disciplina degli interventi ammessi per ciascuna zona omogenea iscritta nel piano attuativo a specifiche disposizioni riportate nella scheda norma PU.02 "Consorzio Lovernatico" di cui all'art. 97 delle NTA.

Si evidenzia che costituisco norma del PRG, sia parametri quantitativi sia elementi organizzativi del piano attuativo. La suddivisione in comparti, la ripartizione del comparto 1 in 3 sub aree, traggono origine dalla volontà di tradurre nello strumento urbanistico i contenuti dell'accordo transattivo stipulato tra i due soggetti privati.

Con riferimento all'area alberghiera si prevede la modifica della destinazione d'uso estendendo le funzioni ammesse anche alle strutture extra-alberghiere previste dalla Legge provinciale 15 maggio 2002, n.7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della ricettività turistica". Fatta salva la prevalenza in termini di SUN (superficie utile netta) delle attività alberghiera ed extralberghiera la norma ammette l'insediamento di esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni e dei parametri stabiliti dai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all' articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" e di piccole attività produttive. Le attività commerciali e produttive sono da considerarsi marginali all'attività ricettiva. Per tale ragione la norma propone una limitazione delle possibilità di insediamento di alloggi di servizio. Non risulta pertanto ammessa la realizzazione dell'unità abitativa a servizio del conduttore o titolare dell'attività produttiva.

La finalità della norma è quella di favorire una parziale conversione ad altri usi delle strutture alberghiere esistenti. La modalità con cui la pianificazione urbanistica ha gestito lo sviluppo insediativo dell'intero ambito ha di fatto prodotto un'evidente alterazione paesaggistica dell'area depotenziandone la valenza turistica.

Gli art. 75bis, 76 e 86 relativi alle zone omogenee delle aree ricadenti nel piano attuativo sono riportati i richiami alla disciplina prevista all'art.97.

La disciplina relativa agli spazi di parcheggio, è riportata nella scheda norma del Piano attuativo, con riferimento alle disposizioni dell'art. 13 e seguenti, del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale. Si definiscono le aree utilizzabili per la localizzazione dei parcheggi e, sempre nel rispetto delle disposizioni del regolamento provinciale, si ammette la localizzazione degli spazi di parcheggio nelle aree urbanisticamente idonee poste in prossimità dell'area perimetrata dal piano attuativo.

4. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL PGUAP GENERATO DALLE NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE CONTENUTE NELLA VARIANTE

La Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007 e s m., prevede che all'interno della procedura che precede l'approvazione di nuovi PRG o di loro varianti, venga operata, con riferimento alla cartografia del rischio del PGUAP, una valutazione preventiva del rischio generato dalle nuove previsioni urbanistiche.

La procedura di seguito riportata, fa riferimento alla metodologia indicata al punto B4 della relazione allegata alla Delibera della Giunta provinciale e si avvale di specifici elaborati cartografici nei quali è stata riportata la localizzazione delle varianti apportate al PRG in vigore sulla base cartografica della pericolosità del PGUAP. E' opportuno evidenziare come la quasi totalità degli interventi previsti dal progetto di variante siano, nel loro insieme, riconducibili a parti di territorio già urbanizzate o come nel caso della Variante n.2 facciano riferimento alle zone agricole del PUP, ma che di fatto hanno perso la vocazione agricola, in quanto già urbanizzati.




Fig. 6 – Estratto cartografia della pericolosità del PGUAP

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
01	Introduzione vincolo di piano attuativo .	NON RILEVANTE		
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		NON RILEVANTE		

COMUNE DI SPORMINORE
PROVINCIA DI TRENTO

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
02	Si estende la perimetrazione dell'area produttiva con riferimento all'estensione dell'area destinata al deposito dei cassoni.	0.23	0,4	0,09
		AGRI Agricola		R0
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		0.57	0,4	0,23
		PROD Produttiva agricola		R2

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
03	Si estende la perimetrazione dell'area alberghiera all'intera p.ed. 354 in CC Sporminore	0.48	0,4	0,19
		VIASEC Parcheggio		R1
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		1.00	0,4	0.4
		ABI Alberghiera		R2

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
04	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dallo spostamento del confine di proprietà previsto dal piano attuativo	0.15	0,4	0.06
		BOS BOSCO		R0
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		1.00	0,4	0.4
		ABI Alberghiera		R2

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
05	Previsione tracciato strada tagliafuoco	0.15	0,4	0.06
		BOS BOSCO		R0
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		0.48	0,4	0,19
		VIASEC Viabilità locale		R1

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
06	Si estende la perimetrazione dell'area produttiva con riferimento all'estensione dell'area destinata al deposito dei cassoni.	0.48	0,4	0,19
		VIASEC Parcheggio		R1
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		0.57	0,4	0,23
		PROD Produttiva agricola		R2

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
07	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dal reale posizionamento della viabilità esistente.	0.45	0,4	0.18
		RIC Area servizi pubblici		R1
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		0.48	0,4	0,19
		VIASEC Viabilità locale		R1

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
08	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee derivante dallo spostamento del confine di proprietà previsto dal piano attuativo	0.57	0,4	0,23
		PROD Produttiva		R2
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		1.00	0,4	0.4
		ABI Alberghiera		R2

VARIANTE		VALORE D'USO DEL SUOLO ATTUALE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO ATTUALE
09	Minimale rettifica della perimetrazione delle zone omogenee per adeguamento dello stato dei luoghi.	0.45	0,4	0.18
		RIC Verde pubblico		R1
		VALORE D'USO DEL SUOLO DI VARIANTE	CLASSE DI PERICOLO	CLASSE DI RISCHIO DI VARIANTE
		0.15	0,4	0.06
		BOS BOSCO		R0

Dalla verifica preventiva del rischio idrogeologico generato dalle modifiche dell'uso del suolo pianificato si evidenziano incrementi di rischio limitati alla classe R2. Si rimanda alle disposizioni delle norme di attuazione del PGUAP, ed alle considerazioni contenute nel Rapporto ambientale.

5. VERIFICA USI CIVICI

La presente variante puntuale al PRG produce delle minimali modifiche alla destinazione urbanistica della p.f. 1830/13 in CC Sporminore, gravata dal vincolo di uso civico. Si rimanda al documento di verifica parte integrante della presente variante al PRG redatto in conformità alle disposizioni contenute nella L.P. 14 giugno 2005 n. 6.

6. RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

6.1 PREMESSA

L'art.20 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 prescrive che *nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in considerazione degli effetti prodotti sull'ambiente.*

Tale valutazione assume la definizione di "Rapporto Ambientale" il quale, con riferimento alla legge 15/02015, *"...rappresenta parte della documentazione del PRG (o variante ndr) contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi del PRG.."*

La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza del PUP.

Con riferimento alle disposizioni previste dalla normativa provinciale è possibile sintetizzare che, nel caso di varianti al PRG, la redazione del rapporto ambientale si rende necessaria al fine di:

- a. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al PRG vigente;
- b. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto al quadro pianificatorio sovraordinato, in particolare rispetto al PUP, al PGUAP e alla Carta delle Risorse Idriche;
- c. verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle recenti disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15.

La redazione del rapporto ambientale è previsto inoltre nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- I. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- II. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- III. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;
- IV. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;

In considerazione degli obiettivi della presente variante urbanistica si evidenzia che il Rapporto ambientale, redatto in forma semplificata, sarà rivolto alla verifica di coerenza rispetto a quanto richiamato ai punti a), b) e c) del paragrafo precedente.

Considerato inoltre che non ricorrono i presupposti previsti ai precedenti punti I, II, III e che la sola variante cartografica n.2 produce un incremento, seppur minimale, del carico insediativo con conseguente erosione di una porzione di area agricola del PUP, il Rapporto ambientale sarà indirizzato alla verifica delle ricadute paesaggistiche di tale trasformazione.

6.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a "rendicontazione urbanistica" i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza..

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda :

- la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

7. IL RAPPORTO AMBIENTALE

7.1 Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e alle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
progetti			
altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche			
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			
CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (SIC, ZPS, ...)			

In relazione ai probabili effetti ambientali connessi alle azioni previste dalla variante al PRG, non si ravvisano probabili affetti ambientali significativi.

7.2 “Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche” in conformità alle disposizioni contenute Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007

Le conclusioni riportate al precedente paragrafo evidenziano incrementi di rischio limitati alla classe R2. L'art.18 delle norme di attuazione del PGUAP, demanda al PRG la definizione degli interventi ammessi, *che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.*

Con riferimento alle disposizioni contenute all'art.18 delle norme di attuazione del PGUAP si evidenzia che l'abito oggetto di intervento risulta già destinato all'insediamento. Per quanto riguarda la variante cartografica n.2, che prevede l'espansione insediativa con conseguente erosione di una porzione di area agricola del PUP, è possibile affermare che si tratta di un'area già di fatto trasformata, in quanto utilizzata come deposito dei cassoni. Con riferimento alle possibilità trasformazione introdotte dalla variante la PRG (realizzazione magazzino per la frutta) si evidenzia che l'attività di magazzinaggio non produce un incremento della classe di rischio rispetto all'uso attuale. Non si rilevano soluzioni alternative in quanto, il PRG vigente non dispone di aree già destinate all'insediamento che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per tale scopo. Si evidenzia che il comune di Sporminore, con procedura prevista all'art. 39 comma 2) lett. K) della LP 15/2015, è in procinto di accogliere la richiesta di stralcio dell'area produttiva ubicata a monte delle aree oggetto della presente variante, in prossimità del CRM.

7.3 Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente

La verifica di coerenza della variante rispetto alle disposizioni previste dal PRG vigente ha preso in considerazione due indicatori:

- I. La coerenza delle possibilità insediative rispetto ai parametri urbanistici previsti dal PRG vigente;
- II. la coerenza delle modifiche cartografiche introdotte dalla variante rispetto alla volontà, espressa dal PRG vigente, di individuare all'interno del territorio comunale un ambito specificatamente destinato ad attività produttive di supporto alla produzione agricola.

Con riferimento alla prima variabile, si evidenzia che le nuove possibilità insediative risultano coerenti con i parametri urbanistici che il PRG assegna alle zone alberghiere e produttive D2. In particolare, si evidenzia che la variante cartografia n. 3 estende la destinazione alberghiera senza produrre un incremento del carico urbanistico previsto dal PRG e che le possibilità edificatorie concesse all'area produttiva ,mediante l'estensione della zona D2, risultano inferiori rispetto a quanto previsto dall'art.75bis delle NTA.

Rispetto alla scelta operata dal PRG vigente di individuare un ambito destinato alle attività produttive di supporto alla produzione agricola, appare evidente che la variante produce un densificazione del grado di utilizzo di aree già trasformate. Se riconsidera inoltre la volontà, da parte del comune di Sporminore di accogliere, con apposito procedimento di variante, lo stralcio dell'edificabilità dell'area produttiva ubicata in prossimità del CRM, si ritiene che la configurazione definitiva delle aree produttive non solo sia coerente con la pianificazione locale, ma persegua gli obiettivi individuati all'art. 18 della LP 15/2015, oggetto di verifica da parte del presente Rapporto ambientale.

Infine, con riferimento alla possibilità di insediare un mix di funzioni sulla ped. 354 si evidenzia che il contesto territoriale attuale ha fortemente ridimensionato la vocazione ricettiva dell'area e tale operazione si configura come un tentativo di adattamento ad altri usi, compatibili con la natura ricettiva delle strutture esistenti.

7.4 Incidenza sulle aree “Rete Natura 2000”

La variante puntuale al PRG non interessa aree o ambiti posti in prossimità di Zone di Protezione Speciale presenti sul territorio comunale.

7.5 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”, si è potuto verificare che gli interventi previsti dalla variante al PRG non risultano soggetto alle procedure di verifica e di VIA.

7.6 Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP, AMBITI FLUVIALI DEL PGUAP, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc..)

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è riscontrato che le azioni promosse dalla variante al PRG risultano in gran parte coerenti con i diversi sistemi rappresentati dal PUP e con la carta delle Risorse idriche.

Rispetto al sistema strutturale del PUP (vedi estratto fig.7) si evidenzia una minimale erosione del territorio boscato generata dalla previsione della strada tagliafuoco. Si evidenzia che la nuova previsione infrastrutturale incide su un ambito periferico dell’area boschiva del PUP la cui trasformazione non incide sulla sua continuità funzionale percettiva e paesaggistica.




Fig. 7 – Estratto Sistema Strutturale del PUP

Con riferimento al sistema delle reti ecologiche del PUP, si evidenzia l'estraneità della variante rispetto al sistema delle aree protette quali, Riserve provinciali, Riserve locali, Zone speciali di conservazione (Rete Natura 2000). Rispetto alla reti idrografiche rappresentate in cartografia si evidenzia che il tratto del rio Val di Coel prossimo all'insediamento produttivo risulta completamente incubato, a tal proposito si richiama la nota di data 4 luglio 2017, prot.369823 -18-05-2017-411 del Servizio Bacini Montani della PAT con la quale ha informato il comune di Sporminore in merito alla non applicazione delle disposizioni della LP 18/1976, in quanto si tratta di un corso d'acqua non iscritto nell'elenco acque pubbliche, ne identificato da particella fondiaria intavolata al demanio idrico provinciale.




Fig. 8– Estratto Sistema delle reti ecologiche del PUP

Per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela delle fasce riparie dei corsi d'acqua non si riscontrano interferenze con le zone di protezione fluviali del PUP e con gli ambiti fluviali ecologici del PGUAP.

Con riferimento al Sistema delle tutele paesistiche del PUP, si evidenzia che le aree oggetto di variante ricadono parzialmente in Zone sottoposte a tutela del paesaggio.

Rispetto al sistema insediativo del PUP si evidenzia quanto già più volte descritto nella presente relazione ovvero che gran parte delle modifiche cartografiche incidono su porzioni di territorio già destinate all'insediamento e che la sola variante 2 propone un cambio di destinazione urbanistica che produce l'erosione dell'area agricola del PUP. Tal aspetto, con specifico riferimento alla Carta del Paesaggio del PUP è oggetto di approfondimento nel paragrafo successivo.

Infine con riferimento ai diversi gradi di tutela e di protezione rappresentati dalla carta delle risorse idriche si evidenzia l'estraneità della variante rispetto alle aree sottoposte a vincolo.




Fig. 9 – Estratto Sistema Insediativo del PUP




Fig. 10 – Estratto Carta delle Risorse idriche

7.7 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP

Aree Agricole del PUP

Come evidenziato nella premessa del rapporto ambientale, la presente variante produce una modifica della perimetrazione delle aree agricole del PUP. Tale modifica è rappresentata dalla variante cartografia n.2 che estende a gran parte delle pp.ffa. 1409 e 1410/2 la destinazione produttiva D2.

VERIFICA RISPETTO ALLA CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP

La carta del paesaggio del PUP individua, per l'ambito territoriale interessato dal progetto di piano attuativo, la prevalenza di due "Ambiti elementari di paesaggio"; il paesaggio rurale quello delle relative alle aree insediative recenti. Marginale rispetto all'area oggetto variante l'ambito omogeneo del paesaggio boschivo.




Fig. 11 – Estratto Carta del paesaggio del PUP

E' da sottolineare che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica provinciale demanda ai piani territoriali di comunità la facoltà di approfondire la classificazione del paesaggio e operata dal PUP individuando, ove necessario, le opportune forme di tutela e di valorizzazione. Risulta in ogni caso utile interpretare, con specifico riferimento alle finalità del presente documento, le indicazioni metodologiche contenute nella carta del paesaggio al fine di individuare gli eventuali elementi di criticità paesaggistica del progetto e suggerire opportuni interventi di mitigazione.

Facendo riferimento all'ambito elementare di paesaggio rurale individuato dal PUP e alle "Linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio", si ritiene prioritario indirizzare la valutazione dei possibili impatti generati dalla variante n.2 con riferimento ai seguenti indicatori:

Il paesaggio rurale

Ruolo territoriale svolto dal paesaggio rurale:

"...Un'area rurale, di rilievo paesaggistico, può assumere un'importanza anche urbanistica, per esempio, quando è disposta tra due centri vicini che tendono a unirsi lungo la viabilità che li congiunge, trasformandoli da compatti, con un centro ben identificabile, in lineari, privi di centro.

Questa alterazione del modello tradizionale, basato su centri isolati nella campagna, con un nuovo modello anomalo e confuso, fatto di centri che si collegano, che si allungano a dismisura lungo la viabilità, complicando anche spostamenti, relazioni sociali, servizi, reti, è una tendenza in atto, da contrastare perché distrugge paesaggio e urbanistica...."

Continuità del paesaggio rurale

Più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla.

Integrità del paesaggio rurale

Ogni piano dovrà fare un bilancio, in quantità assoluta e in percentuale, dell'estensione delle aree rurali, per stabilire il grado di compromissione del territorio e le risorse di spazio disponibili. La zonizzazione e le norme dovranno provvedere a salvaguardare l'integrità degli spazi rurali.

Tralasciando gli approfondimenti quantitativi e dimensionali previsti dal PUP e lo stato reale dei luoghi dell'area oggetto di trasformazione, che come evidenziato risulta già utilizzata per finalità insediative (vedi precedente fig.6), è evidente che la riduzione dell'area agricola del PUP non interferisce sulla continuità percettiva e sulla continuità funzionale del paesaggio rurale. Con riferimento al ruolo urbanistico assegnato dal PUP alle aree agricole si evidenzia che la trasformazione dell'area non incrementa il rischio di saldatura tra nuclei abitati, in particolare con il centro abitato di Sporminore. In conclusione, si può affermare che la trasformazione dell'area non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico rappresentato dalla Carta del Paesaggio del PUP.

7.8 Verifica rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo (rif. art. 18 LP 15/2015)

Con riferimento alle nuove disposizioni contenute all'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 materia di consumo di suolo si evidenzia che risulta ammessa la previsione di nuove aree destinate a insediamenti produttivi – comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;

Le disposizioni normative provinciali pongono l'accento sulla verifica di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate. A tal proposito, richiamando quanto riportato al precedente paragrafo 7.2, non si rilevano soluzioni alternative in quanto il PRG vigente non dispone di aree già destinate all'insediamento che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per tale scopo. Si evidenzia che il comune di Sporminore, con procedura prevista all'art. 39 comma 2) lett. K) della LP 15/2015, è in procinto di accogliere la richiesta di stralcio dell'area produttiva ubicata a monte delle aree oggetto della presente variante, in prossimità del CRM.

7.9 CONCLUSIONI

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 in materia di limitazione di consumo di suolo, la variante in oggetto non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP (carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali). La variante risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella Delibera del Consiglio Comunale di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3Bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.